

DIREZIONE DIDATTICA "V CIRCOLO"

C.so XXV Aprile, 151 – 14100 Asti Tel. 0141/214133 – Fax. 0141/211487 C.F. 80006580056 – C.M. ATEE00500R Email: atee00500r@istruzione.it

PEC: <u>atee00500r@pec.istruzione.it</u> Sito Web: <u>www.guintocircoloasti.edu.it</u>



Asti, 19/08/2020

A tutto il personale scolastico

DIRIGENTE SCOLASTICA

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria eccezionale

Stante la proroga dell'emergenza epidemiologica sino al 15 ottobre 2020, si ritiene opportuno individuare i cosiddetti "lavoratori fragili", anche tra i docenti (inizialmente non interessati in quanto impegnati nella Dad o in sospensione dell'attività didattica), i quali, su richiesta, saranno sottoposti alla "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77. In attesa di ulteriori precisazioni in merito prospettate da parte del Ministero, si richiama pertanto la procedura già resa nota in precedenza al personale ATA.

Chi è un lavoratore fragile?

Colui che per motivi sanitari individuali presenta una maggiore suscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2 (come nel caso di fattori predisponenti o malattie che riducono le difese immunitarie, malattie autoimmuni, terapia immunosoppressiva) o un aumentato rischio di complicanze (malattie cardiovascolari, diabete, malattie croniche dell'apparato respiratorio, insufficienza renale, ipertensione arteriosa). In questo ambito si tiene conto anche del <u>fattore età</u> nel rispetto di quanto le previsioni normative e delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali indicheranno.

Che fare?

- rivolgersi al proprio **Medico di Medicina Generale o al medico specialista** da cui si è seguiti perché sia valutata la situazione individuale di ciascuno e sia fornito/a parere/certificazione.
- richiedere, in seconda battuta, a partire dal 1° settembre, tramite gli uffici di segreteria, la visita al medico competente della scuola, che valuterà quale provvedimento adottare nei confronti del lavoratore come previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché dalla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Il medico competente (art. 41, comma 6), sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprimerà uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

Si sollecita a effettuare, intanto, la consulenza dal proprio medico di base/specialista, <u>in attesa,</u> come detto, <u>di ulteriori indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti "lavoratori fragili" nelle istituzioni scolastiche mediante una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS.</u>